

Avviso ai litiganti

## L'accertamento senza accesso fa a meno del contraddittorio

4 Dicembre 2017

Il confronto è indispensabile per le imposte “comunitarie”, ma anche in tal caso occorre dimostrare che l’opposizione all’atto non sia puramente pretestuosa



**SINTESI:** Per i tributi c.d. “non armonizzati” (come l’Ires e l’Irap) il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7 della legge n. 212 del 2000 si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli accertamenti c.d. “a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente mediante questionari o colloqui, in tal senso militando sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche *in loco*; per i tributi c.d. “armonizzati” (come l’Iva). Invece, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

Ordinanza n. 27647 del 21 novembre 2017 (udienza 28 settembre 2017)

Cassazione civile, sezione VI - 5 - Pres. Iacobellis Marcello - Est. Vella Paola

Tributi c.d. “non armonizzati” - L’obbligo di contraddittorio ex art. 12, comma 7 della L. n. 212 del 2000 si applica solo ai casi di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente - Sono esclusi gli accertamenti cd. “a tavolino” - Tributi c.d. “armonizzati” - La violazione del contraddittorio

comporta l'invalidità dell'atto solo se il contribuente assolve l'onere di enunciare le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/avviso-ai-litiganti/articolo/laccertamento-senza-accesso-fa-meno-del-contraddittorio>